



Accordo europeo concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni *

Strasburgo, 14 maggio 1962

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa,

considerato che i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni sono disponibili solo in qualità limitata;

considerato altamente desiderabile che, in uno spirito di solidarietà europea, i Paesi membri si prestino, occorrendo, reciproca assistenza nel rifornirsi di questi reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni;

considerato che questa mutua assistenza è possibile solamente se le proprietà e l'im-piego di detti reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni sono sottoposti a regole stabilite in comune dai Paesi membri e se la loro importazione beneficia delle necessarie agevolazioni ed esenzioni;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, i termini «reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni» si riferiscono a tutti i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni e delle incompatibilità sanguigne d'origine umana, animale, vegetale o altra.

Ogni Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito dello strumento di ratificazione o d'approvazione o d'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, limitare l'applicazione del presente Accordo ai reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni d'origine umana. Questa dichiarazione potrà essere ritirata, in ogni momento, con una notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 2

Le Parti Contraenti s'impegnano, ove dispongano per sé di riserve sufficienti, a mettere i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni a disposizione delle altre Parti che ne avessero urgente bisogno, senz'altro compenso che quello necessario a coprire i costi di raccolta, preparazione e trasporto, nonché dell'eventuale acquisto.

(*) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 111 entrato in vigore il 1° gennaio 1985.

Articolo 3

I reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni sono messi a disposizione delle altre Parti Contraenti all'espressa condizione che non siano impiegati per lucro, che siano utilizzati solamente a scopi medici e che siano esclusivamente inviati agli organi designati dai Governi interessati.

Articolo 4

Le Parti Contraenti garantiscono il rispetto delle specificazioni che sono definite nel Protocollo al presente Accordo.

Esse si adegueranno inoltre alle regole cui hanno aderito in materia di normalizzazione internazionale, in questo campo.

Ogni invio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni sarà corredato di un certificato attestante ch'esso è stato preparato giusta le specificazioni del Protocollo. Il certificato sarà allestito secondo il modello recato nell'allegato del Protocollo.

Il Protocollo e i suoi allegati costituiscono un ordinamento amministrativo e potranno essere modificati o completati dai Governi delle Parti al presente Accordo.

Articolo 5

Le Parti Contraenti prenderanno le misure necessarie per esentare da tutti i diritti d'importazione i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni messi a loro disposizione dalle altre Parti.

Esse prenderanno anche le misure necessarie ad assicurare, per la via più breve la celere consegna di queste sostanze ai destinatari, di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 6

Le Parti Contraenti si comunicheranno, per il tramite del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, un elenco degli organi incaricati di stabilire il certificato previsto dall'articolo 4 del presente Accordo.

Esse comunicheranno anche un elenco degli organi autorizzati a distribuire i reagenti importati. Questi organi saranno, per quanto possibile, quelli già fissati in virtù dell'articolo 6 dell'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana.

Articolo 7 ¹

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, i quali possono parteciparvi mediante:

- a la firma senza riserva di ratificazione o d'approvazione; oppure
- b la firma con riserva di ratificazione o approvazione, seguita da ratificazione o approvazione.

Gli strumenti di ratificazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(*) Testo era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo STE 111 entrato in vigore il 1° gennaio 1985.

La Comunità Economica Europea può diventare Parte contraente dell'Accordo, firmandolo.

L'Accordo entrerà in vigore per la Comunità il primo giorno del mese successivo alla firma.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il giorno in cui tre Membri del Consiglio, giusta l'articolo 7, l'avranno firmato senza riserva di ratificazione o d'approvazione oppure l'avranno ratificato o approvato.

Per i Membri che firmeranno ulteriormente senza riserva di ratificazione o d'approvazione oppure che lo ratificheranno o l'approveranno, l'Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d'approvazione.

Articolo 9

Entrato in vigore il presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderirvi ogni Stato non membro del Consiglio. L'adesione avrà effetto un mese dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

- a la data dell'entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei Membri che l'hanno firmato senza riserva di ratificazione o d'approvazione oppure che l'hanno ratificato o approvato;
- b il deposito di ogni strumento d'adesione effettuato in applicazione dei disposti dell'articolo 9;
- c le dichiarazioni e notifiche ricevute in applicazione dei disposti del capo-verso 2 dell'articolo 1;
- d le notifiche ricevute in applicazione dei disposti dell'articolo 11, con la data della loro entrata in vigore;
- e gli emendamenti apportati al Protocollo e al suo allegato, giusta il capoverso 4 dell'articolo 4.

Articolo 11

Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limitazione di durata. Ogni Parte Contraente potrà, per sé, cessare d'applicarlo, dandone preavviso di un anno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 14 maggio 1962, in francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno dei Governi firmatari e aderenti.